

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL’1.2.2008** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n.10/D del 17.12.2009 la Commissione Vertenze Economiche ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Valenzana Calcio diretto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causato da tesserati della U.S. Pro Vercelli alle porte dello spogliatoio al termine della gara di campionato Lega Pro, Valenzana/Pro Vercelli dell’1.2.2009, siccome redatto in forma generica e senza motivazione.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Valenzana Calcio, chiedendo l’annullamento della pronuncia della Commissione Vertenze Economiche e il riconoscimento del diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati dai tesserati della società Pro Vercelli, così come riportato nel referto arbitrale e in forza della decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro con il Com. Uff. n. 94/DIV del 3.2.2009.

Il ricorso della Soc. Valenzana Calcio è fondato e merita accoglimento.

La Commissione Vertenze Economiche ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Valenzana, avente ad oggetto una pretesa risarcitoria nei confronti della società Pro Vercelli, per mancanza del requisito dell’auto sufficienza dell’atto introduttivo, in quanto privo della narrazione dei fatti e delle ragioni poste a base della domanda.

La Corte di Giustizia Federale non condivide tale giudizio in quanto nella fattispecie “*l’an debeatur*” della pretesa risarcitoria è stato già accertato dal Giudice Sportivo della Lega Pro, il quale con la deliberazione resa con il Com. Uff. n. 94/D del 3.2.2009, ha inflitto alla società Pro Vercelli l’ammenda di € 3.500,00, perché propri tesserati avevano danneggiato le porte dello spogliatoio assegnato alla società ospite e dichiarato contestualmente l’obbligo della medesima società al risarcimento dei danni.

Ciò posto deve ritenersi che il richiamo del Comunicato Ufficiale operato dalla società reclamante costituisce elemento sufficiente per individuare le ragioni della domanda risarcitoria, in quanto a norma dell’art. 2 comma 3 C.G.S. i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione.

Pertanto non sussistendo la inammissibilità del reclamo dichiarata dall'organo di prima istanza, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valenzana Calcio S.r.l. di Valenza (Alessandria) annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE PALMISANO ANGELO TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.

Con provvedimento di deferimento in data 19 gennaio 2010, l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva l'atleta Angelo Palmisano del Centro Sociale Giovanile di Putigliano, trovato positivo per Benzoilecgonina (metabolica della cocaina) in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Ceccano/CSD Giovanile del Campionato Calcio a 5 Serie A2 Girone B, disputatasi a Collevero in data 7 novembre 2009, chiedendo l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 del Codice WADA e cioè la sospensione per un periodo di due anni.

Deduceva l'Ufficio di Procura che il predetto calciatore, sospeso in via cautelare dall'attività agonistica per la durata di 60 giorni con provvedimento del 27 novembre 2009 di questa Corte, veniva convocato per essere ascoltato in merito alla riscontrata positività, dapprima, per il giorno 14 dicembre 2009 e, poi, per il giorno 12 gennaio 2010. L'atleta Palmisano, tuttavia, non si presentava ad alcuna di tali convocazioni.

Lo stesso giorno 12 gennaio 2010, perveniva all'Ufficio di Procura Antidoping un fax col quale l'atleta odierno deferito informava di essere impossibilitato a presentarsi a causa di un infortunio sul lavoro e testualmente dichiarava: *"in merito al test positivo antidoping effettuato dopo la partita Ceccano – Centro Sociale giovanile del 7 novembre 2009 ... ho assunto tale sostanza tre giorni prima dell'incontro in modo del tutto eccezionale e unico seguito una festa tra amici"*.

A giudizio dell'Ufficio di Procura, l'atleta è pienamente responsabile di quanto rinvenuto nel campione biologico prelevato, né ha assolto all'onere di giustificare e provare una condotta non imputabile, al di là della dichiarata occasionalità del fatto, di per sé insufficiente ai fini della riduzione della sanzione; nessun esimente rispetto alle sanzioni previste dal regolamento è pertanto invocabile nella fattispecie.

Questa Corte ritiene pacificamente sussistente la responsabilità ascritta al calciatore deferito per assunzione di sostanza vietata, stante l'intervenuta e documentata ammissione del fatto da parte dell'atleta, e, conseguentemente, ritiene accertata la violazione dell'art. 2.1 del Codice WADA.

Si concorda infine con l'Ufficio di Procura che, ai sensi dell'art. 2.1.1 del predetto Codice, la mera presenza di una sostanza vietata nel campione biologico prelevato all'atleta costituisce di per sé violazione della normativa antidoping e che, nella fattispecie, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive accertate, non sussistono i presupposti per concedere una riduzione della sanzione prevista dall'art. 10.2 del Codice WADA.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Palmisano Angelo la sanzione della squalifica per anni 2.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 7 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete